

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA



LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 23 - 1 Agosto 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

Ordine Generale N. 113 (16 H)

AMMASSO DEI CEREALI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di apportare alcuni emendamenti all'Ordine Generale No. 111 (61 G), di data 20 giugno 1947, contenente disposizioni su l'ammasso dei cereali per l'annata 1947 in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il « Territorio »);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI SOLLECITO CONFERIMENTO

Il termine per la corresponsione del premio di sollecito conferimento di L. 400.—, di cui al No. 2 dell'Articolo VII dell'Ordine Generale No. 111 (61 G), viene prorogato dal 31 luglio al 31 agosto.

ARTICOLO II

AGGIUNTA ALL'ARTICOLO III DELL'ORDINE GENERALE No. 111 (61 G)

All'Articolo II A, aggiunto coll'Articolo III dell'Ordine Generale No. 111 (61 G) all'Ordine Generale No. 61, va fatta la seguente aggiunta:

«SEZIONE 4.

- a) I produttori della zona di pianura devono ultimare le operazioni di trebbiatura del grano, della segala e dell'orzo entro il 15 agosto 1947.
- b) Tale termine, per i produttori della zona di collina è protratto al 31 dello stesso mese.
- c) I produttori che allo scadere dei termini fissati non avessero ancora trebbiato i propri cereali saranno denunciati ai competenti Tribunali Militari Alleati per le sanzioni di cui all'Articolo XIV dell'Ordine Generale No. 61».

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 28 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 414

RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI E DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

POICHE' si considera opportuno e necessario di procedere ad un riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata (Territorio));

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI E DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI

SEZIONE 1 — Con le eccezioni e le modifiche di cui alle sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del «Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 Maggio 1947, No. 499» (qui in appresso citato come «detto decreto»), emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 142 del 25 Giugno 1947, e concernente un riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari, sono estese, per virtù di questo Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio.

SEZIONE 2 — L'Articolo 10 di «detto decreto» va cancellato e sostituito dal seguente:

«Art. 10» E' abrogata la disposizione dell'Art. 9 della Legge 1.º Giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie».

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel «detto decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

SEZIONE 2 — Copia del «detto decreto» è depositata presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Sovrintendenza Scolastica del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

DATA DI EFFETTO E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ORDINE

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute hanno effetto come stabilito dall'Articolo 7 di «detto decreto».

Trieste, li 24 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 416

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DOVUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 1947

Ritenuto opportuno e necessario di modificare per l'anno 1947 la misura dei contributi integrativi dovuti per le assicurazioni sociali nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata « Territorio »)

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL 1947

I contributi integrativi per le assicurazioni sociali dovuti entro il Territorio per l'anno 1947, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni emanate con gli Ordini Generali No. 47 di data 20 marzo 1946 e No. 68 di data 23 luglio 1946:

- 1) 5.55% per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o all'iscrizione al Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
- 2) 1.35% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
- 3) 0.80% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
- 4) 1.45% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
- 5) 4.60% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; i 4/10 di tale contributo sono destinati al finanziamento della gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione disposto con l'Ordine No. 392 (103 C), di data 31 Maggio 1947;
- 6) 4% per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

ARTICOLO II

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE IN PRECEDENTI ORDINI

Tutte le disposizioni contenute in precedenti Ordini ed incompatibili con quanto disposto nel presente sono abrogate.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza 1.º gennaio 1947.

Trieste, addì 24 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 418 (46 C)

RIORDINAMENTO DEI «CONSORZI AGRARI»

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare gli Ordini No. 46 e 46 B, di data 26 novembre 1945 risp. 28 agosto 1946, che prevedono il riordinamento dei « Consorzi Agrari » nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale « Territorio »);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

MODIFICHE ALL'ARTICOLO III DELL'ORDINE No. 46

Al primo comma della lettera A dell'Art. III dell'Ordine No. 46 va aggiunto quanto segue:

«Tre dei membri che compongono i Comitati amministrativi di ciascun Consorzio agrario di Zona, eletti o nominati, dovranno appartenere alle categorie dei coltivatori diretti o prestatori d'opera con la qualifica di mezzadri o coloni parziali».

SEZIONE 2. — L'avviso di convocazione dell'assemblea generale di cui al penultimo comma della lettera A dell'art. III dell'Ordine No. 46 dovrà venir pubblicato almeno dieci giorni prima in due quotidiani, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua slovena, anziché nei quotidiani «Giornale Alleato» e Glas Zaveznikov», ormai cessati.

SEZIONE 3. — L'ultimo comma della lettera A dell'Art. III dell'Ordine No. 46 viene modificato nel senso che i membri dei Comitati amministrativi dovranno rimanere in carica un anno anziché sei mesi.

Allo stesso comma va fatta la seguente aggiunta:

«I Comitati amministrativi di ciascun Consorzio agrario di Zona dovranno adunarsi almeno ogni quattro mesi».

ARTICOLO II

MODIFICA DELL'ARTICOLO II DELL'ORDINE No. 46 B

L'ultima frase della Sezione I dell'Articolo II dell'Ordine 46B è abrogata e sostituita da quanto segue:

«Ulteriori assemblee generali saranno convocate ogni qualvolta il Comitato Amministrativo lo ritenga necessario, e, in ogni caso, almeno una volta all'anno».

Ogni Comitato Amministrativo deve pure convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale consorziale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 419

AUTORIZZAZIONE PER L'ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE FATTA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GOTTARDO

Premesso che la Chiesa Parrocchiale di S. Gottardo in Mariano del Friuli ha presentato domanda per l'autorizzazione di accettare una donazione di beni fatta alla predetta chiesa dai signori Francesco e Riccardo detto Enrico Zanetti di fu Giuseppe e dalla loro sorella Caterina ved. Zotti, in Mariano del Friuli e rispettivamente a Ronchi dei Legionari;

Considerato che detta domanda è stata approvata in iscritto dal Presidente della zona di Gorizia;

Considerato che non sussiste alcuna obiezione per la concessione di detta domanda,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. — La Chiesa Parrocchiale di S. Gottardo in Mariano del Friuli è autorizzata di accettare la donazione dei beni fatta alla predetta chiesa dai Sigg. Francesco e Riccardo detto Enrico Zanetti di fu Giuseppe e dalla loro sorella Caterina Ved. Zotti, seconda la descrizione fatta nell'atto di donazione di data 17 marzo 1947 dal notaio Carlo Mosetti e registrata nel Comune di Gradisca in data 2 aprile 1947, in conformità alle condizioni contenute nel suddetto atto di donazione e senza pregiudizio ai diritti di terzi.

Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 23 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

• Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 420

AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO DI BRAZZANO AD EFFETTUARE UNO SCAMBIO DI PROPRIETA'

PREMESSO che la Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Brazzano ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio immobile in cambio di uno di proprietà del signor ZORZON Luigi, fu Cesare Augusto, e del signor ZORZON Luigi, fu Giovanni Battista, di Brazzano; e

PREMESSO che detta domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia; e

PREMESSO che non sussiste alcuna obiezione all'accettazione della summenzionata domanda;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. — La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio di Brazzano è autorizzata ad effettuare lo scambio di un proprio immobile, e precisamente della p. c. 576 del I c. t. e della p. c. 580/1 del III c. t. della P. T. 66 di Brazzano, verso cessione della proprietà dell'immobile p. c. 443/1 e 443/2 formante parte del IX c. t., della p. c. 446/2 formante parte dell'VIII

c. r. ed, inoltre, di quella parte della p. c. 446/1 e p. c. 444 formanti parte dell'VIII e IX c. t. della P. T. 240 di Brazzano, iscritto quale proprietà del Sig. ZORZON Luigi, fu Cesare Augusto e del Sig. ZORZON Luigi, fu Giovanni Battista, di Brazzano, secondo la descrizione del piano tavolare del geom. Egidio TOROS, in data 17 maggio 1946, S. Lorenzo di Mossa.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 23 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 425 (225 A)

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE A REQUISIZIONI

POICHE' si ritiene opportuno e necessario di apportare un emendamento all'Ordine No. 225 di data 7 gennaio 1947 che provvede alla disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle autorità alleate in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata «Il Territorio»);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

EMENDAMENTO ALLA SEZIONE 3 DELL'ART. VII DELL'ORDINE No. 225

L'ultima preposizione della Sezione 3 dell'Art. VII dell'Ordine No. 225 del seguente tenore: «Il valore di ciascuna gomma è stabilita moltiplicando il prezzo di listino del 1940 del veicolo per il coefficiente 4.25 e dividendo il risultato per cinque (5)» va cancellata e sostituita dalla seguente disposizione: «Il valore di ciascuna gomma è stabilita in conformità ai prezzi di listino dei pneumatici di produzione italiana».

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 426 (367 B)

AUMENTO DELL'INDENNITA' DI CAROPANE

PREMESSO che con l'Ordine No. 367, di data 31 maggio 1947 è stata concessa un'indennità temporanea di caropane ad alcune categorie di pensionati e disoccupati, che successivamente è stata aumentata con l'Ordine No. 405 (367-a) di data 28 giugno 1947;

RITENUTO opportuno e necessario di elevare, in seguito all'ulteriore aumento del prezzo del pane, la misura giornaliera della predetta indennità temporanea nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

AUMENTO DELL'INDENNITA'

Con decorrenza dalla data del presente Ordine, l'indennità temporanea relativa allo aumento del prezzo del pane prevista dall'Ordine No. 367, di data 31 maggio 1947, è stabilita a Lire 18.— giornaliera.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, 18 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 428

DISPOSIZIONI PER LA TREGUA MEZZADRILE

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di disporre per una tregua mezzadrile in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (quì, in appresso designata quale « Territorio »);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

DISPOSIZIONI PER LA TREGUA MEZZADRILE

SEZIONE 1 — Con la modificazione di cui alla Sezione 2 di questo Articolo, le disposizioni dell'«Accordo per la tregua mezzadrile», di data 24 giugno 1947, concluso in Italia tra la Confederazione Italiana degli Agricoltori, l'Associazione per la Ricostruzione ed il Rinnovamento Agrario, la Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra e la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (qui in appresso citato come «detto accordo»), è esteso, per virtù di quest'Ordine, al Territorio.

SEZIONE 2 — La disposizione No. 7 di «detto accordo» è cancellata e sostituita dalla seguente: «Ogni eventuale controversia per l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo viene deferita all'Ufficiale Capo della Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato, il quale giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore senza vincoli di procedura».

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano ed a Dicasteri, Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenute nel detto «decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

SEZIONE 2 — Copie conformi di «detto accordo», autenticate dall'Ufficiale Capo della Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato, sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso gli Uffici Comunali Statistici - Economici dell'Agricoltura (U. C. S. E. A.) del Territorio e possono ivi essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia.

Trieste, addì 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 429

PROROGA DEI TERMINI PER L'ALIENAZIONE DELLE FARMACIE PRIVILEGIATE E LEGITTIME

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario prorogare i termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui, in appresso, denominata il « il Territorio »);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

SEZIONE 1 — Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468 è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

SEZIONE 2 — a) Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale.

b) Nel caso di successione il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

c) Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

SEZIONE 3 — E' del pari prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per la alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 26 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 430.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare dei provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso designata quale « Territorio »);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI

SEZIONE 1 — Con le eccezioni e le modificazioni di cui alle sezioni seguenti di questo articolo, il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato di data 1 Aprile 1947 No. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana No. 102 di data 5 Maggio 1947 e contenente i provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici (qui in appresso citato come «detto decreto»), è esteso, per virtù di quest'Ordine, e in quanto applicabile, al Territorio.

SEZIONE 2 — L'Articolo 1 di «detto decreto» è soppresso.

SEZIONE 3 — a) nel primo comma dell'articolo 3 di «detto decreto» vanno cancellate le parole:

«Ferre restando le disposizioni dell'Articolo 1».

b) Il secondo comma dello stesso Articolo 3 di «detto decreto» va cancellato e sostituito dalla seguente disposizione:

«Per i contratti nei quali nessun accordo sia intervenuto ciascuna delle parti è autorizzata a ricorrere alla commissione agraria mandamentale che decide applicando i criteri stabiliti alla Sezione 3, lettera b) dell'Articolo I dell'Ordine No. 141».

SEZIONE 4 — L'Articolo 4 di «detto decreto» è soppresso.

SEZIONE 5 — Nel primo comma dell'articolo 5 di «detto decreto» il richiamo ivi contenuto all'Articolo I dello stesso va eliminato.

SEZIONE 6 — L'Articolo 9 di «detto decreto» va cancellato e sostituito col seguente:

«Art. 9 — La decisione delle controversie relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio delle commissioni agrarie mandamentali e di zona istituite a sensi dell'Art. IV dell'Ordine No. 141 di data 3 giugno 1946 le quali commissioni esplicano gli stessi poteri e funzioni loro conferiti nello stesso articolo IV».

SEZIONE 7 — L'Articolo 10 di «detto decreto» è soppresso.

SEZIONE 8 — Gli articoli 13, 14 e 15 di «detto decreto» sono soppressi.

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel «detto decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio.

SEZIONE 2 — Copie conformi di «detto decreto» sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso gli Uffici Comunali Statistici - Economici dell'Agricoltura (U. C. S. E. A.) del Territorio e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno in cui sarà da me firmato.
Trieste, li 15 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 131

NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI

PREMESSO che il dott. Mario DEVEGLIA fu nominato Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi e che ora desidera di recedere dalla sua carica;

CONSIDERATO che si ritiene necessario di nominare un nuovo Presidente;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

Il Dott. Mario DEVEGLIA viene, a sua richiesta, dispensato dalla carica di Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi.

ARTICOLO II

Il Dott. Carlo URSI è nominato Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi in sostituzione del Dott. Mario DEVEGLIA, esonerato dalla carica.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia.
Trieste, 23 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 132

PROMOZIONE DEL MAGISTRATO DR. BENNO BOSCHINI

RITENUTO che l'articolo 139 del vigente Ordinamento Giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12 prevede la promozione al grado VIII dei magistrati, che hanno compiuto tre anni di permanenza nel grado IX;

RITENUTO che il Dr. Benno BOSCHINI, magistrato del Tribunale di Trieste, ha compiuto sotto la data del 18 giugno 1947 i prescritti tre anni di permanenza nel grado IX ed ha perciò diritto alla promozione al grado VIII su conforme parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Trieste;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. — Il Dr. Benno BOSCHINI, magistrato del tribunale di Trieste è temporaneamente promosso al grado VIII a tutti gli effetti con decorrenza 19 giugno 1947.

2. — Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, addì 18 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 133

NOMINA DI EZIO STIBEL AD UFFICIALE GIUDIZIARIO

ATTESO che il Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste ha proposto la nomina temporanea di Ezio STIBEL al posto attualmente vacante di ufficiale giudiziario nella Pretura di Gradisca;

ATTESO che si ritiene opportuno e necessario accogliere tale richiesta;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1) Ezio Stibel, avente i requisiti richiesti, è con il presente Ordine temporaneamente incaricato a fungere da ufficiale giudiziario nella Pretura di Gradisca.

2) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 134

AUTORIZZAZIONE AL NOTAIO PIETRO FILIPPETTI AD ESERCITARE TEMPORANEAMENTE A TRIESTE

CONSIDERATO che vi è un posto vacante nel Distretto Notarile di Trieste, che si ritiene opportuno di coprire;

CONSIDERATO che a tale posto aspira il notaio Pietro FILIPPETTI, già esercente a Pola, regolarmente iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, in base a Decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste di data 15 luglio 1946,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1) Il Dott. Pietro FILIPPETTI viene con il presente autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio di notaio a Trieste.

2) Il suddetto dovrà, nel termine di giorni 30 dall'entrata in vigore del presente Ordine, curare la registrazione senza spese dell'Ordine stesso ai sensi dell'Articolo 18, No. 3 della legge 16 febbraio 1913 No. 89, adempiere le altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato Articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea.

3) Avendo il nominato già depositato la cauzione prescritta dalla legge per i notai, è dispensato dal prestare altra cauzione per il temporaneo esercizio al quale è ammesso con il presente Ordine.

4) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 25 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

P A R T E I I
Z O N A D I T R I E S T E

Ordine Amministrativo di Zona N. 82

**NOMINA DI FRANCESCO PARISI ALLA COMMISSIONE CENTRALE D'APPELLO
PER LA DIREZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI**

POICHE' con Ordine amministrativo di Zona No. 70 del 25 aprile 1947 il signor Pino PARISI venne nominato membro della Commissione Centrale di Appello per la direzione di certi Albi Commerciali istituita con Ordine No. 237 del 13 ottobre 1946, e

POICHE' si rende ora necessario sostituire il predetto signor Pino Parisi che si è dimesso per essersi dovuto trasferire ad altra località,

IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'art. III dell'Ordine No. 237 del 13 ottobre 1946,

ORDINO :

1. — Il Sig Francesco PARISI è nominato membro della Commissione Centrale di Appello per la Direzione di certi Albi Commerciali al posto del Sig. Pino PARISI.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 22 luglio 1947.

A. H. GARDNER

Ten. Col. R. A.

Commissario di Zona - Trieste

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 141

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE PERSONE LICENZIATE PER MOTIVI POLITICI

PREMESSO che con Ordine Generale No. 98 del 26.4.1947 l'Ordine Generale No. 60 del 27.5.1946 è stato modificato;

CONSIDERATA ora la necessità di nominare il Presidente e i Membri della Commissione di Zona per la valutazione delle condizioni delle persone licenziate per motivi politici;

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia;

ORDINO :

1. — Le seguenti persone sono con ciò nominate, rispettivamente Presidente e Membri della Commissione di Zona di Gorizia come costituita in base all'Ordine Gen. n. 60 modificato dall'Ordine Generale n. 98:

1. Presidente : Dott. HUGUES Guido
2. Membri : Dott. SALIS Aldo — Dett. RAKUSCEK Alfonso
3. Membro suppl.: Avv. DEVETAG Cesare.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Gorizia, 26 giugno 1947.

FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant.
Commissario di Zona - Gorizia

VOLUME II

Gazzetta N. 23

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale	pag.
No. 113 (16 H) Ammasso dei cereali	761
Ordine	
No. 414 Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari	762
No. 416 Determinazione dei contributi integrativi dovuti per le assicurazioni sociali per l'anno 1947.....	763
No. 418 (46 C) Riordinamento dei Consorzi Agrari	764
No. 419 Autorizzazione per l'accettazione di una donazione fatta alla chiesa parrocchiale di San Gottardo	765
No. 420 Autorizzazione concessa alla Chiesa di San Giorgio di Brazzano ad effettuare uno scambio di proprietà	765
No. 425 (225 A) Disposizioni complementari relative a requisizioni	766
No. 426 (367 B) Aumento dell' indennità di caropane	767
No. 428 Disposizioni per la tregua mezzadrile	767
No. 429 Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime	769
No. 430 Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.....	770

Ordine Amministrativo		pag.
No. 131	Nomina del Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi	771
No. 132	Promozione del magistrato Dr. Benno Boschini	772
No. 133	Nomina di Ezio Stibel ad ufficiale giudiziario	772
No. 134	Autorizzazione al notaio Pietro Filipputti ad esercitare temporaneamente a Trieste	773

P A R T E I I

Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona

No. 82	Nomina di Francesco Parisi alla Commissione Centrale d'appello per la direzione di certi albi commerciali	774
--------	---	-----

Zona di Gorizia

Ordine di Zona

No. 141	Nomina della commissione per la valutazione delle condizioni delle persone licenziate per motivi politici	775
---------	---	-----